

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Reg. Data 19-12-19

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DOTTORI FABIO	P	PROIETTI ELENA	P
MERCANTINI STEFANIA	P	ALLEGRETTI ANTONIO	P
MIRAGGIO ERNESTO	P	MORGANTI MARCO	P
AMADIO ANTONIO	P	RAMADORI SANTE	P
ERESIA GIAMPIERO	P	BENEDETTI BONAVENTURA	A

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 10

Presenti n. 9
Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede FABIO DOTTORI in qualità di SINDACO
 - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori:

MERCANTINI STEFANIA
PROIETTI ELENA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Assume la presidenza del Consiglio il f.f. di sindaco Fabio Dottori, il quale illustra la proposta, dando la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria, la quale fa rilevare che per l'esercizio finanziario 2020 non previsto il conferimento di incarichi di consulenza con risorse di bilancio. Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), come sostituito dall'art. 46 comma 2 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

RITENUTO necessario, alla luce della suddetta disposizione, approvare il programma delle attività istituzionali, non stabilite dalla legge, il cui svolgimento necessita l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

VISTO l'art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato, da ultimo, dall'art. 46 comma 2 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 8 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale gli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e continuativa, possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28 maggio 2008, è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 267/2000, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 25 novembre 2008;

RITENUTO di dover escludere dalla programmazione di cui trattasi, anche a seguito della consolidata interpretazione nell'attività consultiva della Corte dei Conti:

- gli incarichi conferiti a persone giuridiche;

- gli incarichi previsti dalle varie tabelle allegate al D.lgs. 163/2006;
- componenti nuclei di valutazione e organismo di controllo interno;
- incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae*;
- gli incarichi professionali, non di studio, ricerca e consulenza, che però mirino a fornire un prodotto finito ad opera di un professionista;
- gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (come ad esempio la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale);

RITENUTO pertanto di dover procedere, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi, alla redazione del programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, di studio e di ricerca a professionisti esterni, al fine di ottemperare al dettato normativo della legge finanziaria 2008, citato in precedenza;

TENUTO CONTO delle previsioni contenute nel Bilancio annuale di previsione 2020, che stabilisce il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione, nonché nella Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTO l'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 che prevede a partire dal 2011 la spesa che le amministrazioni pubbliche possono sostenere per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, che viene quantificata in € 7.400,00;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 7/2011 secondo cui *"in relazione alla spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente. Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale, non v'è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010."*;

PRESO ATTO che il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 all'art. 1, comma 5, stabilisce che *"La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le Università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, (non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per*

l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014) così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

DATO atto che non sono previsti incarichi oltre quelli finanziati da contributi esterni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

DELIBERA

1) Di dare atto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione professionale avverrà nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 28.05.2008 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 102, del 25.11.2008.

2) Di dare atto che per il 2020 non è previsto il conferimento di incarichi, oltre quelli finanziati con contributi esterni da altri Enti pubblici o privati.

3) Di prendere atto che il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 all'art. 1, comma 5, stabilisce che "La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli Enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, (non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014) così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122".

Infine con separata votazione che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma,
D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
DOTT.SSA BIANCHI PASQUA LENA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to FABIO DOTTORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 46 del 23-01-2020

Dalla Residenza comunale, li 23-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 23-01-2020 al 07-02-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO